

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE **DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'**

(art. 35 Legge Regionale Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27)

Art. 1

Principi generali

Il presente regolamento è adottato per disciplinare le modalità di funzionamento della commissione di cui all'art. 35, comma 2, L.R. 27/2009 e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà a favore degli assegnatari di alloggi E.R.P. di proprietà del Comune.

La commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, L.R. 27/2009, eroga contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico, individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario.

Qualsiasi intervento economico previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria.

Art.2

Modalità di funzionamento

La commissione viene nominata dalla Giunta Comunale ed è costituita da 4 rappresentanti del Comune, tra i quali il Responsabile del Settore competente, che la presiede, e l'Assessore ai Servizi Sociali. Alle sedute sono invitati 2 rappresentanti degli assegnatari, appartenenti ad Associazioni di categoria, con funzione consultiva.

La commissione ha sede presso il Municipio.

La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti effettivi.

Art. 3

Compiti della Commissione

La Commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale per la verifica delle richieste pervenute nonché per il monitoraggio delle posizioni di inadempienza nel pagamento dei canoni e dei servizi, al fine di determinare le situazioni meritevoli di tutela e/o di intervento economico.

Art. 4

Beneficiari

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art.1, comma 3, lettera a) e lettera b), Regolamento Regionale 1/2004 e s.m. e i.

Art. 5

Requisiti dei beneficiari

Possono essere beneficiari i nuclei familiari che versano in condizione di disagio socio-economico accertate dalla Commissione.

Art. 6

Istanza

La richiesta di contributo di solidarietà deve essere presentata al Comune.

Alla domanda deve essere allegata qualsiasi documentazione utile ai fini della dimostrazione delle condizioni di precarietà socio-economica.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 7

Individuazione delle risorse

Le risorse da destinare a contributi sono quelle messe a disposizione annualmente dal Comune ai sensi dell'art. 35, comma 6, lettere a) e lettera b), L.R. 27/2009.

Art. 8

Istruttoria

L'ufficio Servizi alla Persona, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera a) e lettera b), L.R. 27/2009, richiede ai servizi sociali del Comune, una relazione contenente la valutazione della situazione socio economica del richiedente e gli eventuali contributi erogati.

L'Assistente Sociale, in fase di svolgimento della Commissione, relazionerà in merito a quanto da Lei accertato.

La commissione ha facoltà di richiedere documentazione integrativa, ritenuta utile per l'istruttoria della domanda.

Art. 9

Definizione degli interventi

La Commissione, individuate le domande meritevoli di tutela e/o di aiuto economico, determina gli interventi a favore dell'assegnatario.

Gli interventi si distinguono in:

- contributo erogato all'utente che sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti, ovvero di addebiti futuri. Il contributo concesso non può superare l'importo dei canoni e dei servizi addebitati nell'anno corrente. In caso di motivata richiesta da parte dell'assegnatario, supportata dal parere positivo dell'Assistente Sociale, la Commissione può concedere importi maggiori a copertura di addebiti pregressi. L'avvenuta concessione del contributo è comunicata per iscritto al beneficiario.
- definizione di un piano di rientro del debito accumulato. Il piano verrà predisposto nei dettagli concordemente all'assegnatario.
- riduzione del canone d'affitto mensile. La riduzione riguarderà il canone dell'anno in corso e potrà essere applicata anche su mensilità già emesse ma non corrisposte. L'avvenuta concessione del contributo è comunicata per iscritto al beneficiario.

Ogni intervento economico a favore dei singoli utenti è determinato in relazione alle risorse disponibili.

Ciascuna decisione presa in sede di Commissione deve essere approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 10

Perdita dei requisiti

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione in merito alla situazione anagrafica e/o socio-economica del nucleo familiare che possa compromettere la concessione in tutto o in parte del contributo.

Art. 11

Controlli

L'ente proprietario svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive ex D.Lgs. 109/1998, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale num. 18 del 27/04/2010 e, per quanto non disciplinato, secondo le leggi vigenti.